DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1989

che autorizza la concessione da parte della Spagna di aiuti a favore dell'industria carboniera nel 1989

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(89/102/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

considerando che :

I

Il governo spagnolo ha notificato alla Commissione con lettere del 22 settembre e 13 ottobre 1988, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, gli interventi finanziari che si propone di effettuare, direttamente o indirettamente, a favore dell'industria carboniera nel 1989. Conformemente alla detta decisione la Commissione decide sugli interventi finanziari successivamente enumerati :

	in milioni di Pta
— aiuti alla copertura della perdite di esercizio	48 358,9
— aiuti alle vendite di carboni e coke destinati alla siderurgia della Comunità	2 585,0
— aiuti alla promozione delle innovazioni	615,0
— aiuti all'ambiente in miniera	125,0

Gli aiuti alla copertura delle perdite di esercizio pari a 48 358 900 000 Pta sono accordati alle imprese Hunosa, Figaredo, Hullasa e La Camocha per una produzione complessiva di 4 284 000 t per coprire la differenza tra il costo medio prevedibile e il ricavo medio prevedibile. L'aiuto non supererà le perdite di esercizio prevedibili e risponde pertanto alle condizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione.

L'aiuto alla copertura delle perdite di esercizio deve contribuire a facilitare il processo di razionalizzazione dell'industria carboniera, in particolare scaglionando la chiusura di alcune sedi estrattive nel quadro di una politica regionale di ristrutturazione industriale. Tale aiuto contribuisce anche a risolvere i problemi sociali e regionali connessi con l'evoluzione dell'industria carboniera conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino della suddetta decisione.

In virtù dell'articolo 12 di tale decisione le imprese carboniere sono autorizzate a praticare per le loro forniture di carboni da coke, coke e carboni destinati all'iniezione che alimenta gli altoforni dell'industria siderurgica della Comunità, forniture effettuate nell'ambito di un contratto a lungo termine, riduzioni rispetto ai loro prezzi di listino o alle spese di produzione. Tali riduzioni non devono dar luogo a prezzi alla consegna per i carboni e i coke della Comunità inferiori a quelli che potrebbero applicarsi per i carboni dei paesi terzi e per i coke fabbricati da carboni da coke dei paesi terzi.

Gli aiuti concessi per la fornitura di carboni da coke, di coke e di carboni destinati all'iniezione che alimenta gli altoforni dell'industria siderurgica della Comunità, pari a 2 585 000 000 di Pta, colmano la lacuna esistente tra il prezzo praticato sul mercato mondiale e i costi di produzione per una produzione di 397 000 t. L'aiuto è pertanto compatibile con le disposizioni dell'articolo 4 della suddetta decisione.

L'aiuto alla fornitura di carboni da coke, coke e carboni destinati all'iniezione che alimenta gli altoforni dell'industria siderurgica della Comunità deve contribuire a facilitare il processo di razionalizzazione dell'industria carboniera, in particolare scaglionando la chiusura di alcune sedi estrattive nel quadro della politica regionale di ristrutturazione industriale. Essi contribuiscono pertanto a risolvere i problemi sociali e regionali connessi con l'evoluzione dell'industria carboniera conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino della suddetta decisione.

Il governo spagnolo prevede di accordare un aiuto alla promozione delle innovazioni nell'industria carboniera nel 1989, aiuto che ammonta a 615 milioni di Pta e sarà ripartito tra i bacini seguenti : La Central Asturiana, Bierzo-Villablino, Narcea, León-Este, Palencia, Aragón-Cataluña e Baleares.

Tali aiuti sono destinati a garantire che i risultati della ricerca trovino il più rapidamente possibile applicazioni pratiche nella produzione.

Tali aiuti devono essere notificati alla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 e all'allegato 2, punto b) della suddetta decisione in quanto fanno parte di « altre » misure. Tali misure devono essere valutate conformemente all'articolo 10, paragrafo 2 della suddetta decisione.

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

La Commissione ha iniziato l'esame previsto all'articolo 67 del trattato CECA ed è giunta alla conclusione che l'aiuto alla promozione dell'innovazione non dà all'industria carboniera spagnola vantaggi competitivi particolari contrari al mercato comune.

Tale misura contribuirà a migliorare la competitività conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino della decisione.

Il governo spagnolo prevede di concedere nel 1989 un aiuto all'ambiente in miniera nell'industria carboniera di 125 000 000 di Pta per lavori di riparazioni di smottamenti e di scolo delle acque. L'aiuto per l'ambiente in miniera deve contribuire a migliorare le zone interessate nel settore ambientale.

Tale aiuto deve essere notificato alla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 e all'allegato 2, punto b) della suddetta decisione in quanto parte delle « altre » misure che devono essere valutate conformemente all'articolo 10, paragrafo 2 della suddetta decisione.

La Commissione ha iniziato l'esame previsto dall'articolo 67 del trattato CECA ed è arrivata alla conclusione che l'aiuto all'ambiente in miniera non dà all'industria carboniera spagnola vantaggi competitivi particolari contrari al mercato comune.

Tale misura contribuirà a realizzare gli obiettivi fissati dalla politica ambientale della Commissione delle Comunità europee.

II

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA la Commissione si accerterà che gli aiuti diretti autorizzati per la produzione corrente rispondano esclusivamente agli scopi indicati negli articoli da 3 a 6 di detta decisione. A tal fine essa deve venire informata degli importi e del metodo di ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si autorizza la Spagna a versare alla propria industria carboniera, a partire dal 1° gennaio 1989 per l'anno civile 1989, aiuti fino ad un massimo di 51 683 900 000 di Pta per l'industria carboniera.

L'importo complessivo è articolato nei seguenti aiuti:

1. aiuti per la copertura delle perdite di esercizio fino a un massimo di 48 358 900 000 di Pta;
2. un aiuto per la fornitura di carboni e coke destinati alla siderurgia della Comunità fino a un massimo di 2 585 000 000 di Pta;
3. un aiuto per la promozione delle innovazioni fino ad un massimo di 615 000 000 di Pta;
4. un aiuto per l'ambiente in miniera fino ad un massimo di 125 000 000 di Pta.

Articolo 2

Il governo spagnolo comunica alla Commissione, entro e non oltre il 30 giugno 1990, gli importi di aiuto realmente versati nel 1989.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1989.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione